

Repertorio n. 6559

Raccolta n. 1699

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA GENERALE

DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Due mila

il giorno undici

del mese di Maggio in Roma, Viale Liegi n. 52

alle ore diciassette

11 Maggio 2000

Avanti a me dott.ssa MONICA GIANNOTTI, Notaio in Roma iscritto

al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e Ci-

vitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni avendovi la Com-

parente con il mio consenso rinunciato

è presente la signora

Miriam Ramello, nata a Roma il 24 dicembre 1934, casalinga e

domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di

intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione della "ASSOCIAZIONE ITA-

LIANA PRO ADOZIONI A.I.P.A." con sede in Roma Via Francesco

Duodo n.10, c.f. 96173520584

La comparente, della cui identità personale, qualifica e pote-

ri di firma io Notaio sono certo, mi dichiara di essere conve-

nuta in questo giorno, luogo ed ora, per partecipare all'As-

semblea straordinaria predetta per discutere e deliberare sul

seguente

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 5
versato in
Registrato in
al n. lire 250.000 (Duecentocinquanta mila).
Il Dirigente dell'Area Servizi

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 5
versato in data
16/05/2000
Registrato in data
27/05/2000 Serie 1
lire 250.000 (Duecentocinquanta mila).
Il Dirigente dell'Area Servizi



ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto sociale al Decreto Legge emesso dal Ministero delle Finanze in data 4 dicembre 1997 n.460

Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 10 dello statuto la costituita la quale consta e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto in questo giorno luogo ed ora

- che sono presenti, in proprio o per delega, n.

21 soci su n. 21

aventi diritto al voto, come risulta dal foglio

presente che in copia conforme all'originale
in si allega sotto lo lettera "A" —

- che pertanto la presente assemblea è validamente convocata e legalmente costituita ed atta, quindi, a discutere e deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente invita me Notaio a redigerne il verbale a norma di legge

Passando alla trattazione dell' argomento all'Ordine del Giorno il Presidente ricorda all'assemblea che il Decreto Legge

emesso dal Ministero delle Finanze in data 4 dicembre 1997

n.460 ha riordinato la disciplina tributaria degli enti non

commerciali ne delle organizzazioni non lucrative con utilità

sociale, dettando delle regole di disciplina alle stesse ap-

plicabili ed è quindi necessario adeguare lo statuto a questa

nuova disciplina e dà quindi lettura all'assemblea del nuovo

testo

L'Assemblea, in ordine a quanto riferito dal Presidente al-

l'unanimità

DELIBERA

1) di adottare un nuovo statuto sociale riconoscendolo avere
effetto tra i componenti dell'associazione stessa dalla data
odierna, modificando anzitutto la denominazione dell'associa-
zione in ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI A.I.P.A. - ONLUS

ERGA PUEROS, statuto che ivi si allega sotto la lettera "B"
debitamente sottoscritto

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la
parola il Presidente, e scioglie l'assemblea essendo le ore
diciotto e trenta"

Le spese del presente atto e conseguenziali tutte sono a cari-
co della Associazione

11 addi pure dispese della libra una
dote del comparente'

Una postille approvato dal comparente -
(2) dei non riconosciuti

Una postille in due parole cancellato apposta
dal comparente



E richiesto di quanto precede io Notaio ho redatto il presente verbale fatto ove sopra, che viene firmato in fine del foglio e nell'allegato dal Comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane al medesimo, unitamente all'allegato, il quale a mia richiesta lo dichiara conforme a verità e alla sua volontà Consta l'atto di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio sulle prime intere tre pagine e fin qui della presente

Minam, Okinawa

Handwriting

REPERT. 500

BOLLI

SCRITT.

ONOR

LA

COP. REG.

COPVOIL



FOGLIO PRESENZE
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI A.I.P.A.
sede in Roma Via F.Duodo n.10

SOCI

1. Miriam Ramello *Miriam Ramello*
2. Paciotti Franca *Franca Paciotti*
3. Ruggeri Franco *Ruggeri Franco*
4. Capozzo Francesco *Francesco Capozzo*
5. Arpaia Elena *Elena Arpaia*
6. Chiaraluce Maria Luisa *Maria Luisa Chiaraluce*
7. Caprioli Paolo *Paolo Caprioli*
8. Casademartinis Alfredo *Alfredo Casademartini*
9. Figara Renata *Renata Figara*
10. Travani Giancarlo *Giancarlo Travani*
11. Mazzega Roberta *Roberta Mazzega*
12. Mario Ramello *Mario Ramello*
13. Elena Pozzi *Elena Pozzi*
14. Rossetti Adriano *Adriano Rossetti*
15. Basaldella Gianna *Gianna Basaldella*
16. Mario Pepe *Mario Pepe*
17. Chialvo Paola *Paola Chialvo*
18. Chiariello Patrizia *Patrizia Chiariello*
19. Angelo Porta *Angelo Porta*
20. Dilorenzo Angelo *Angelo Dilorenzo*
21. Petrone Maria Rosaria *Maria Rosaria Petrone*

XLL. A
ALLEGATO A
REPERTORIO N 65503
RACCOLTA N. 1699



Repertorio n. 6558

Io sottoscritta dott.ssa MONICA GIANNOTTI

Notaio in Roma iscritta al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma
Velletri e Civitavecchia

CERTIFICO

che la presente copia fotostatica è conforme al suo originale a me Notaio esibito da


Miriam Ramello, nata a Roma il 24 dicembre 1934

domiciliata per la carica ove appresso

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI A.I.P.A. con sede in Roma Via Francesco Duodo n.10
della cui identità personale io Notaio sono certa

ed al quale l'ho restituita previa ammonizione sulla responsabilità Penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità

Roma, Viale Liegi n.52, lì 11 (undici) maggio 2000 (duemila)



REP. 500
BOI
SCI
ON
T.A.
CO
CO
REPERT. 500
BOLLI
SCRITT. 2000
ONOR 10000
T.A.
COP. REG
COP. VOL.

Monica Giannotti

ALLEGATO 1347 *pel. B*
REPERTORIO N. 6569
RACCOLTA N. 1699

STATUTO

della "ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI A.I.P.A. -

ONLUS ERGA PUEROS"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. L'Associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile con atto del Notaio Elio Abbruzzese in data 06 giugno 1984 rep.n.11915 ha la denominazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI A.I.P.A. - ONLUS ERGA PUEROS". L'Associazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed è retta dal presenta statuto.

2. L'Associazione ha sede in Roma in Via Francesco Duodo n.10. Possono essere istituiti, trasferiti e soppressi, in Italia e all'Estero, centri, sezioni e sedi secondarie con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne determina l'ordinamento e le norme di funzionamento.

3. L'Associazione ha la durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Generale dei Soci ai sensi dell'art. 7, 8 e 11 dello Statuto Sociale.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,



della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 2 - SCOPO

L'Associazione è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è volontaria, apolitica, indipendente e persegue fini di solidarietà sociale.

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha lo scopo:

- di affermare presso le famiglie che intendono adottare un bambino che fine essenziale dell'adozione è quello di dare una famiglia ai bambini che sono privi senza distinzione di razza, lingua, classe sociale o religione e senza pregiudizi circa la circostanza in cui sono nati o per i costumi e le tradizioni dei luoghi di origine;
- promuovere incontri tra genitori che hanno adottato un bambino proveniente da altri paesi per scambiare idee ed esperienze, e coordinare le attività;
- promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutti i soggetti adottati nella società e la loro accettazione a tutti i livelli, realizzando così i diritti dell'uomo previsti nella Costituzione;
- creare una rete di esperti e volontari non retribuiti (medici, insegnanti, ecc.) interessati ai problemi dell'inserimento nella società dei bambini adottati specie se provenienti da altri paesi, scelti - tali esperti e volontari - anche tra i componenti delle famiglie adottive.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

ARTICOLO 3 - SOCI - CATEGORIE

1. L'Associazione è costituita da soci:

a) fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo di cui all'art.1

b) ordinari: i genitori dei bambini adottati ed i genitori che intendono adottare un bambino che abbiano versato la quota di ammissione e la quota associativa annuale minima;

c) Sostenitori: le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta e che abbiano versato annualmente un contributo;

d) Benemeriti: le persone fisiche e giuridiche che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano reso, a giudizio dell'Assemblea, particolari servigi alla vita dell'Associazione;

2. L'Assemblea dei soci può istituire altre categorie di soci, determinando per ciascuna di essa le condizioni di ammissione e la quota associativa minima.

ARTICOLO 4 - SOCI - Ammissione, recesso, esclusione

1. I Soci Ordinari sono ammessi dal Consiglio di Amministrazione su loro domanda che dovrà essere corredata con il decreto del Tribunale competente italiano o estero attestandone la idoneità ovvero copia della domanda diretta ad ottenerla,



nonchè con apposita dichiarazione che assicuri la perfetta conoscenza del richiedente dello Statuto dell'Associazione stessa con particolare riferimento ai suoi scopi.

2. I richiedenti dovranno sottoporsi ad uno studio della famiglia da parte del servizio sociale circoscrizionale o altro Ente qualificato del Governo ed inoltre dovranno impegnarsi nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e personalmente la loro opera e collaborazione per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

3. Per il solo fatto di aver presentato domanda di ammissione si intende che ogni socio abbia esplicitamente accettato il presente Statuto e le sue modificazioni che siano state approvate ed approvate precedentemente dall'inoltro dell'istanza di ammissione.

4. Il socio può recedere od essere escluso a norma dell'art.24 del Codice Civile; viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa minima entro due mesi dal secondo invio scritto rivoltogli dall'inizio dell'anno solare in tali casi non può ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

La qualità di socio si perde altresì per esclusione deliberata dall'Assemblea Generale di Soci in caso di indegnità del

socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

5. La qualità dei Soci non è trasmissibile.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'Associazione di Lire 100.000.000 (centomilioni) è costituito da:

TITOLI DI CUSTODIA	LIRE 75.000.000=
--------------------	------------------

C/C COMIT AG. 22	LIRE 25.000.000=
------------------	------------------

ARTICOLO 5/bis

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dagli utili derivanti dal patrimonio iniziale, dalle quote di ammissione, dalle quote annuali e dai contributi dei soci, da donazioni, eredità e lasciti di privati, da eventuali contributi, rette, premi, sussidi, canoni anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri; dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività patrocinate, promosse e curate dall'Associazione e da altri in suo favore, da ogni altra entrata.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.



Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6 - ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea Generale di Soci
- 2) Il Presidente
- 3) il Consiglio di Amministrazione
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

1. L'Assemblea è l'organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci, ancorchè non intervenuti o diszezienti.

2. Per partecipare all'assemblea il socio deve avere versato la quota associativa minima per l'anno in corso, ove da lui dovuta.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci stessi presenti.

4. per le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) dell'art.8 occorre in ogni caso la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

5. Il socio che è nell'impossibilità di partecipare personal-

mente all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio della stessa sua categoria - con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

6. Il socio delegato non può rappresentare più di un altro socio e deve consegnare alla Presidenza prima dell'inizio dell'assemblea, la delega in suo possesso.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA - COMPETENZA

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria

a) la determinazione della quota di ammissione dei soci e di quella associativa annuale minima;

b) la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, tra loro del Presidente;

c) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;

d) la nomina dei Soci Benemeriti;

e) l'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci del preventivo e consuntivo;

2. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

f) le modificazioni del presente statuto;

g) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinandone le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

3. Può inoltre essere devoluta all'Assemblea qualsiasi decisione giudicata di particolare importanza dal Consiglio di Amministrazione.



ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione ma in nessun caso all'Estero - da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.
2. L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.
3. L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del programma di attività, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
4. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, aventi diritto al voto, entro un mese dalla ricezione di tale richiesta.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA - PRESIDENZA

1. L'Assemblea dei soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza da chi viene designato dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.
3. Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori

quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina dei Consiglieri, dei Revisori e su altro argomento di sua competenza.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

1. Hanno diritto al voto soltanto i soci ordinari, fondatori e benemeriti.
2. L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale od a schede segrete.
3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti aventi diritto al voto all'inizio dell'assemblea.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal voto.
5. Per deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto (Art.21 - III comma Codice Civile).
6. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono constare da verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea nominato dal Presidente.
7. I verbali di Assemblea Straordinaria devono essere redatti



da un Notaio nominato dal Presidente.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a sette membri eletti anche tra i non soci (tra persone qualificate rispetto agli scopi dell'Associazione) dall'Assemblea, la quale nomina tra essi il presidente.

Esso durano in carica due anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento dei loro mandati.

3. Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti gli altri provvedono a sostituirli con delibera consigliare approvata dal Collegio dei Revisori; quelli così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che delibera al riguardo.

4. L'intero Consiglio cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni, o per altre cause, la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'assemblea dei soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla cessazione della maggioranza di essi o, in mancanza del Collegio dei Revisori, abbia ricostruito il Consiglio.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE

Manu
M. Minami
D. Cannelli

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione - che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione purchè in Italia - da spedirsi a ciascun componente del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell'Adunanza, o nel caso d'urgenza mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

2. Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri o il collegio dei revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

BERAZIONI

1. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la maggioranza dei suoi componenti in carica.
2. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.
3. le deliberazioni consiliari debbono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZA



1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, (compresi quelli di accettare donazioni, eredità e lasciti e quelli di acquistare e trasformare e alienare beni immobili) eccettuati soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio ove lo ritenga opportuno può nominare un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza; può anche attribuire ad uno o più suoi componenti poteri di rappresentanza e di amministrazione ordinaria. Tali poteri in ogni caso non possono esautorare, del tutto, le funzioni proprie del Consiglio di Amministrazione.

3. La firma sociale e la rappresentanza sociale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi Autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado, spettano al Presidente, come pure la Presidenza dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

4. Il consiglio di Amministrazione cura la compilazione del programma annuale, del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre, insieme ad una relazione illustrativa, all'Assemblea per l'approvazione nei termini di cui all'art.9.

*Gianni Minervini
Romano*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti anche tra non soci; comunque i Revisori dei Conti debbono essere forniti di adeguata professionalità ed almeno uno di essi deve essere iscritto all'Albo Professionale determinato dalla legge.

2. L'Assemblea ne designa il Presidente.

3. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 17 - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPETENZA

I revisori hanno il controllo della gestione contabile e patrimoniale dell'Associazione e debbono esaminare i bilanci, preventivo e consuntivo, predisponendo una relazione che, insieme a quella del consiglio di Amministrazione di cui all'art.15, viene presentata all'Assemblea.


ARTICOLO 18 - ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile per la presentazione del Bilancio Consuntivo; in tale occasione l'Assemblea sarà altresì chiamata ad approvare il Bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI GENERALI


1. Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni private non aventi



per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.

2. Infine l'associazione comunque è tenuta all'osservanza di tutte le norme vigenti nel nostro ordinamento giuridico in materia di adozioni.

Miriam Formella
Manafusa



In conformità al suo originale firmato nei modi di
legge si rilascia la presente copia fotostatica.
composta da n. 20 facciate per gli usi con-
sentiti dalla legge.

ROMA 23 MAGGIO 2017

